

La Cassazione contro il “forum shopping” nei procedimenti civili concernenti i minori

[RICERCA AVANZATA](#)

di Filippo Marco Maria Bisanti - Docente ed esercitatore, Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Trento e Cultore della materia in Diritto dello Sport presso l'Università degli Studi di Verona

Le due ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione (Cass. n. 27929/2025 e Cass. n. 27930/2025) focalizzano l'attenzione in ordine all'Autorità giudiziaria competente in caso di procedimenti civili in cui devono essere adottati provvedimenti nei confronti dei minori.

Secondo l'art. 473-*bis*.11 c.p.c., «per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo».